

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 9 dicembre 2002, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Ricorso per revocazione calciatore

MEDICI SERGIO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002)

INAMMISSIBILE

2) Reclamo POL. S. GIORGIO A CREMANO

(avverso decisioni merito gara Turrus 1944/S. Giorgio a Cremano del 29.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 33 del 24.10.2002)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 – 2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

3) Ricorso per revocazione calciatore

AGOSTINO CICCIARELLO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 29 del 7.5.2002)

INAMMISSIBILE

4) Reclamo S.S. CARPINONE CALCIO

(avverso decisioni merito gara Carpinone/Monteroduni Roccadedevandro del 22.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002)

RINVIATO, per supplemento di istruttoria

- 5) **Reclamo U.S. ISOLA** **INAMMISSIBILE**, ex art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio contestuale di copia dei motivi alla società controparte
(avverso decisioni merito gara La Sportiva Cariatese/Isola del 12.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002)
- 6) “ **POL. SAN FILI** **INAMMISSIBILE**, ex art 29 commi 5 e 6 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte e per genericità
(avverso decisioni merito gara La Sportiva Cariatese/San Fili del 28.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002)
- 7) “ **U.S. BAZZANESE** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti, ex art. 33 comma 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, per l’esame di merito
(avverso decisioni merito gara Funo/Bazzanese del 13.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 16 del 14.11.2002)
- 8) “ **G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO** **INAMMISSIBILE**, ex art. 33 comma 1 C.G.S.
(avverso le sanzioni della squalifica per mesi 18 inflitta al calciatore Fasciani Giovanni e dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società reclamante – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)
- 9) “ **A.S. AGATA CALCIO A CINQUE** **RINVIATO**, per supplemento di istruttoria
(avverso decisioni merito gara Daniele Cericola/S. Agata Calcio a Cinque del 19.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)
- 10) “ **C.U.S. VITERBO** **ORDINANZA** di rinvio alla riunione del 16.12.2002
(avverso decisioni merito gara C.U.S. Viterbo/Aymavilles Gressan Pila del 21.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

**11/12) Reclami Presidente SENSI FRANCESCO e
A.S. ROMA**

(avverso le sanzioni rispettivamente dell'inibizione per giorni 15 e dell'ammenda di € 15.000,00 per la società a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 7.10.2002, nonché avverso le sanzioni rispettivamente dell'inibizione per mesi 2 e giorni 15 e dell'ammenda di € 25.000,00 per la società a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 22.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002)

RINVIATI, su istanza di parte, a nuovo ruolo

13) Reclamo CAGLIARI CALCIO 1920

(avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 giornate di gara – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 146 del 28.11.2002)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riducendosi a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica del campo già inflitta dai primi giudici alla reclamante

Roma 9 dicembre 2002